R.G.E. 130/2018

Tribunale di Milano

Sezione Esecuzioni Immobiliari di Milano

VERBALE DI UDIENZA

Oggi 14/02/2019 alle ore 12.40, innanzi al GE dott.ssa Caterina Trentini sono comparsi:

per il creditore procedente ...T l'avv. CARLO ALBERTO GIOVANARDI, oggi sostituito dall'avv. Marco MEARINI

per il creditore intervenuto ...vv. VINCENZO SANGALLI, oggi sostituito dall'avv. Alessandro MARIANI

per il creditore procedente ...'avv. RICCARDO RUSCONI, oggi sostituito dall'avv. PAGNIN

per il creditore intervenuto ... l'avv. PIER CARLO CAJANI, oggi sostituito dall'avv. Jacopo LISSONI

Sono altresì presenti ai fini della pratica forense i dott. Camilla CUTELLE' e Matteo FRESCHI

È altresì presente il custode

Il creditore procedente esibisce il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. notificato:

- ai debitori

dando atto di averlo già depositato telematicamente, mentre non ha notificato avviso 569 al debitore iscritto non intervenuto ...chiede termine per rinotificare avviso 569 e copia del presente verbale al predetto creditore iscritto non intervenuto.

Il GE dispone che il fondo spese venga costituito per la prossima udienza da parte del creditore che risulterà avere ipoteca di primo grado atteso che quella del procedente parrebbe perenta.

È altresì presente il custode già nominato che si riporta alla sua relazione e riferisce che attualmente l'immobile è occupato dai due debitori.

Il GE evidenzia alle parti che sarà l'eventuale istanza ex art. 624 bis c.p.c. potrà essere proposta solo fino a venti giorni prima della vendita.

Il GE, evidenziato che le procedure 130/2018 e 199/2018 portano pignoramenti su un mezzo di un bene in comunione legale ne dichiara la nullità atteso che la Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 6575/2013 ha affermato il seguente principio di diritto a norma dell'art. 363 c.p.c.: *"la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto*

Firmato Da: TRENTINI CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 773b3b0b812792fec7eb1b82764ed165

del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione";

- conseguentemente il pignoramento in atti risulta nullo in quanto effettuato solo su una quota anziché sull'intero e la nullità deriva dalla circostanza per cui, come autorevolmente affermato, il processo esecutivo consente il trasferimento del diritto del debitore, ma non la creazione di diritti nuovi;

- nel caso di specie, il diritto che spetta al debitore è un diritto in comunione senza quote che non può trasformarsi in un diritto in comunione pro quota in virtù dell'atto di pignoramento, come chiarito dalla Suprema Corte;

mentre la procedura 169/2018 risulta correttamente incardinata e pertanto i creditori intervenuti provvederanno a intervenire nella stessa.

Il GE dato atto rinvia all'udienza del 2/5/19 ore 12.40 per consentire quanto sopra indicato.

Il GE

dott.ssa Caterina Trentini

Firmato Da: TRENTINI CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 773b3b0b812792fec7eb1b82764ed165